Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **ROMA - Sabato, 23 gennaio 1932 - ANNO X** — **Numero 18**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Giuliana cav. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern.. piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio, 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Stamperia Reale, vio del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20; Mantegazza, via IV Novembre n. 145.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1931

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1978.**

LEGGE 28 dicembre 1931, n. **1685.**

Proroga del termine per la prima revisione dell'elenco degli Enti ed Associazioni che hanno facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli effetti della prima revisione del R. decreto 17 gennaio 1929, n. 13, relativo al riconoscimento della facoltà di proporre candidati da parte degli Enti morali e delle Associazioni, di cui all'art. 51 della legge elettorale politica, è prorogato di un anno il termine stabilito nel secondo comma dell'articolo stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **1979.**

LEGGE 28 dicembre 1931, n. **1686.**

Ricostituzione dei comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Castelmezzano e Pietrapertosa, con i territori a ciascuno di essi appartenenti anteriormente all'emanazione del R. decreto 3 agosto 1928, n. 1979, sono ricostituiti in Comuni autonomi.

Il prefetto di Potenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla conseguente sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni predetti.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1980.**

LEGGE 31 dicembre 1931, n. **1711.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, relativo al riordinamento della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, relativo al riordinamento della Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1981.**

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1931, n. **1684.**

Ordinamento dell'Ispettorato corporativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Visto l'art. 2, capoverso, del R. decreto 14 novembre 1929, n. 2183;
Visto l'art. 2 del R. decreto 12 giugno 1930, n. 805;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare la competenza e l'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Attribuzioni dell'Ispettorato corporativo.

Art. 1.

Oltre alle attribuzioni deferite all'Ispettorato corporativo dall'art. 2 capoverso del R. decreto 14 novembre 1929, numero 2183, spetta ad esso la vigilanza sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro e delle norme equiparate. Gli spetta altresì:

a) di raccogliere tutte le notizie e le informazioni che fossero richieste dal Ministero delle corporazioni o dalla Magistratura del lavoro sulle condizioni e lo sviluppo della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere tutte le rilevazioni, indagini e inchieste delle quali fosse incaricato dal Ministero delle corporazioni;

b) di vigilare il funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle provincie e dai comuni per il personale da essi dipendente;

c) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative e regolamentari e da norme emanate dal Consiglio nazionale delle corporazioni.

Restano ferme le attribuzioni del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e quelle dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia ai sensi della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e delle relative norme regolamentari.

Art. 2.

Le attribuzioni relative alla vigilanza sull'applicazione delle norme sul lavoro, sull'assistenza e sulla previdenza sociale, che le singole leggi affidano a speciali organi del Ministero delle corporazioni o ad enti dipendenti dallo stesso Ministero, sono esercitate esclusivamente dall'Ispettorato corporativo.

Art. 3.

Gli ispettori, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Gli ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze.

Art. 4.

Coloro che non forniscano all'Ispettorato notizie legalmente richieste a norma dell'art. 1 o le diano errate od incomplete sono puniti con ammenda fino a L. 4000.

Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate nè comunicate a terzi o ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.

Art. 5.

Le disposizioni impartite dagli ispettori a norma di legge nell'esercizio delle loro funzioni sono esecutive. Contro di esse è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni entro 15 giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo i casi nei quali la sospensione sia espressamente stabilita da disposizioni legislative o regolamentari o il Ministro ritenga di disporla.

Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a L. 2000, qualora il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 6.

Restano ferme tutte le altre disposizioni legislative vigenti in quanto non siano derogate dagli articoli precedenti.

Ordinamento dell'Ispettorato corporativo.

Art. 7.

L'Ispettorato corporativo è costituito da un nucleo di ispettori corporativi centrali, da uffici regionali, aventi sede in Torino, Genova, Milano, Brescia, Trento, Padova, Trieste, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Roma, Chieti, Napoli, Bari, Potenza, Reggio Calabria, Palermo, Catania e Cagliari, e da un Ispettorato medico avente sede in Roma.

La sede e la circoscrizione degli uffici regionali sarà determinata, e potrà successivamente essere modificata, con decreto del Ministro per le corporazioni.

Art. 8.

L'organico dell'Ispettorato corporativo è fissato nella tabella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Gli ispettori centrali hanno sede presso il Ministero delle corporazioni; essi attendono ad ispezioni di natura amministrativa e tecnica e ad altri incarichi e possono essere adibiti ai servizi del Ministero.

Il personale regionale presta invece servizio presso gli uffici regionali dell'Ispettorato e presso l'Ispettorato medico.

La direzione degli uffici regionali e dell'Ispettorato medico spetta agli ispettori regionali del grado 5° e 6° (ispettori generali ed ispettori capi). Eccezionalmente può anche essere affidata agli ispettori principali.

Agli ispettori regionali che hanno la direzione di un Circolo può essere altresì delegata la coordinazione dell'attività di altri Circoli dell'Ispettorato, compresi in una determinata zona.

Gli impiegati amministrativi adempiono alle mansioni proprie della loro categoria presso i Circoli dell'Ispettorato; essi concorrono, insieme con gli ispettori, nelle promozioni al grado 7° della carriera ispettiva, ove abbiano tre anni di anzianità effettiva nel grado 8°.

Art. 9.

Per le assunzioni nella categoria del personale ispettivo ed amministrativo sono prescritti:

a) per le assunzioni del personale ispettivo (gruppo *A*), a seconda dei posti messi a concorso, il diploma in ingegneria, la laurea in medicina, in scienze agrarie, in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali;

b) per le assunzioni del personale amministrativo (gruppo *A*), la laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali;

c) per le assunzioni degli ispettori aggiunti (gruppo *C*), a seconda dei posti messi a concorso, la licenza di istituti di istruzione professionale di 3° grado, o di Regie scuole medie agrarie o della sezione commercio e ragioneria di istituti tecnici, ovvero il diploma del corso superiore di istituto tecnico previsto dalla legge 15 giugno 1931, n. 889, per una delle seguenti sezioni: industriale e artigiana (perito industriale, capo tecnico o maestro d'arte), commerciale (ragioniere e perito commerciale), agraria (perito agrario). Ove si tratti di personale femminile, sarà richiesta la licenza di istituto medio di secondo grado.

Salvo le eccezioni previste dall'art. 13 del presente decreto, l'assunzione del personale è fatta per i gradi iniziali di ciascuna categoria e, salvo che per il personale subalterno, esclusivamente in base a concorsi per esami.

Nel bando di concorso sarà di volta in volta determinato, in relazione alle esigenze di servizio ed alla categoria di personale, quale dei titoli sia prescritto per ciascuno dei posti messi a concorso e saranno stabilite altresì le norme per il concorso stesso.

Nel bando di concorso potrà essere determinato di volta in volta il numero massimo dei posti conferibili al personale femminile.

Salvo il disposto dell'art. 13, al grado 8° dei posti di ispettore centrale e regionale si accede esclusivamente mediante esame di concorso fra i funzionari del gruppo *A* dei gradi 9° e 10° (ispettori e personale amministrativo) dell'Ispettorato corporativo, forniti dell'anzianità prevista dal R. decreto 20 dicembre 1930, n. 1482.

Art. 10.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti dei gradi 5°, 6° e 7° di ispettore centrale possono, inteso il parere del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato, essere conferiti, anche per promozione al grado immediatamente superiore ove ricorrano i requisiti di anzianità di grado prescritti dalle vigenti disposizioni, agli impiegati di ruolo del gruppo *A* del Ministero delle corporazioni, compresi quelli dei ruoli dell'Ispettorato corporativo.

Non più di quattro posti del gruppo *A* dell'Ispettorato possono essere conferiti, inteso il parere del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato, anche per promozione al grado immediatamente superiore ove ricorrano i requisiti di anzianità di grado prescritti dalle vigenti disposizioni, agli impiegati di ruolo del gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato, purchè alla data del presente decreto prestino servizio da almeno un anno alle dipendenze del Ministero delle corporazioni e osservate le norme del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482.

Salvo il disposto del 1° comma, il personale dell'Ispettorato corporativo, facente rispettivamente parte dei ruoli del personale già appartenente al soppresso Ispettorato tecnico dell'industria ed al soppresso Ispettorato dell'industria e del lavoro e del personale a contratto di questo Ispettorato, verrà fuso ed inquadrato nei corrispondenti gradi del ruolo organico di cui al presente decreto, secondo l'anzianità di servizio nel grado attualmente occupato, sia essa di ruolo che a contratto, e secondo le seguenti specificazioni:

a) gli ispettori saranno inquadrati nei corrispondenti gradi del personale ispettivo regionale (gruppo *A*), salvo il disposto dell'art. 11;

b) gli aiutanti ispettori saranno inquadrati nei corrispondenti gradi del personale degli ispettori aggiunti (gruppo *C*);

c) il personale d'ordine sarà inquadrato nei corrispondenti gradi della relativa categoria (gruppo *C*);

d) il personale subalterno sarà inquadrato nei corrispondenti gradi della relativa categoria.

Il servizio prestato dal personale a contratto si considera servizio di ruolo agli effetti della pensione. Il fondo accantonato presso la Cassa nazionale di assicurazioni sociali agli effetti del trattamento di quiescenza, previsto dagli articoli 48 e 49 del decreto Ministeriale 23 aprile 1925 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1925), sarà devoluto allo Stato per la parte relativa a detti impiegati che verranno inquadrati nell'organico di cui al presente decreto, e con tale apporto si intenderanno regolate le ritenute per il trattamento di quiescenza corrispondenti ai periodi di servizio di cui al presente comma.

Il personale a contratto che non intenda continuare a prestare servizio alle condizioni stabilite dal presente articolo deve, entro quindici giorni dalla comunicazione del suo in-

quadramento, chiedere la rescissione del rapporto di impiego, ed in tal caso gli è dovuta la liquidazione prevista dall'art. 58, comma 2°, del decreto Ministeriale 23 aprile 1925, secondo l'anzianità di servizio maturata alla data del decreto Ministeriale di rescissione.

Art. 11.

Il personale a contratto, che in base all'art. 6, cap. 2° e 3°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, abbia liquidato la pensione o la indennità per il precedente servizio prestato nel ruolo organico dell'Ispettorato del lavoro, continua ad essere regolato dal regime a contratto in base alle norme previste dagli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245.

In tal caso, finchè detto personale rimane in servizio, dovranno restare scoperti altrettanti posti nei gradi corrispondenti del personale dell'Ispettorato corporativo.

Tuttavia per il personale cui sia stata liquidata l'indennità una volta tanto, il Ministro può, su domanda dell'interessato e su conforme parere del Consiglio di amministrazione, consentire l'inquadramento nel ruolo dell'Ispettorato regionale, a norma del precedente articolo e secondo l'anzianità di servizio nel grado, purchè, entro un mese dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda, l'interessato versi allo Stato la somma corrispondente all'indennità percepita, fermo restando il disposto del penultimo comma del precedente articolo.

La suddetta domanda deve essere presentata al Ministero entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 12.

Nella prima attuazione del presente decreto, non più di cinque posti del grado iniziale del ruolo degli ispettori aggiunti potranno essere conferiti per esame di concorso fra il personale dell'Ispettorato appartenente alla categoria d'ordine ed a quella dei commessi. Per poter prendere parte a tale concorso è necessario essere munito del titolo di studio prescritto per il gruppo cui appartiene il ruolo degli ispettori aggiunti, aver riportato negli ultimi tre anni qualifiche di ottimo ed essere dichiarato dal Consiglio di amministrazione particolarmente meritevole.

Nella prima attuazione del presente decreto, i posti vacanti del grado iniziale del personale d'ordine potranno essere conferiti per esame di concorso ai commessi, ai cottimisti ed al personale avventizio che prestino la loro opera per l'Ispettorato almeno dal 31 dicembre 1928, purchè muniti del titolo di studio prescritto per la categoria suddetta.

Art. 13.

Il Ministro per le corporazioni, previo concerto col Ministro per le finanze, è autorizzato a bandire concorsi per il grado iniziale di ciascun gruppo dell'Ispettorato corporativo e, nei primi tre anni di applicazione del presente decreto, anche per i gradi superiori all'iniziale della carriera ispettiva nel limite di un quarto dei posti di ciascuno di detti gradi che risulteranno vacanti dopo l'applicazione dell'articolo 15 comma 3°, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato corporativo è presieduto da un Sottosegretario di Stato per le corporazioni ed è composto del direttore generale delle corporazioni, del capo del personale del Ministero delle corporazioni, del funzionario preposto all'amministrazione dei servizi dell'Ispettorato e di due ispettori corporativi regionali di grado non inferiore al 6°.

Fino a che non si sarà provveduto agli inquadramenti previsti dall'art. 10, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni che sovraintende ai servizi della Direzione generale delle corporazioni, ed è costituito dal direttore generale delle corporazioni, da un altro direttore generale del Ministero, da nominarsi dal Ministro, e dal capo del personale del Ministero delle corporazioni.

Art. 15.

L'Associazione nazionale per la prevenzione infortuni è soppressa con effetto dalla data che sarà stabilita dal Ministro per le corporazioni ed in ogni caso non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il personale dell'Associazione è ammesso a liquidare a carico dell'Associazione il trattamento di quiescenza che possa competergli per contratto o per legge.

Esso può essere assunto, secondo le mansioni esplicate presso l'Associazione, nei corrispondenti ruoli dell'Ispettorato corporativo e nel grado che il Ministro, udito il Consiglio di amministrazione, riterrà corrispondente alla natura delle attribuzioni esplicate nell'Associazione, ai titoli di studio ed alla capacità di ciascun impiegato, escluso peraltro, sia il collocamento nel ruolo di gruppo *A* del personale non provvisto di laurea, sia l'attribuzione di gradi cui sia annesso un trattamento economico complessivo superiore a quello goduto.

L'assunzione è fatta per un periodo di prova di un anno, prorogabile per un altro anno a giudizio insindacabile del Ministro.

Durante il periodo di prova l'impiegato può essere licenziato senza preavviso ed indennità. Esaurito il periodo di prova, potrà seguire la conferma in servizio nel grado che il Ministro per le corporazioni riterrà corrispondente alla capacità dell'impiegato, ferme peraltro le limitazioni stabilite nel precedente terzo comma.

L'inquadramento del personale della soppressa Associazione nazionale prevenzione infortuni nell'organico dell'Ispettorato corporativo sarà fatto in ordine di merito.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme occorrenti per la liquidazione dell'Associazione predetta.

Art. 16.

La spesa per il trattamento economico (stipendi, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia e trattamento di quiescenza) del personale dell'Ispettorato corporativo sarà posta a carico dello Stato soltanto entro i limiti dei ruoli organici già fissati per l'Ispettorato dell'industria e per l'Ispettorato della industria e del lavoro dalle tabelle 80 e 81 allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Alle spese eccedenti il suddetto limite, come a tutte le altre spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato corporativo (comprese quelle per l'impianto e l'attrezzamento dei nuovi uffici), eccedenti la somma di L. 420.000, consolidata ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, sarà provveduto con i contributi già previsti, per l'Ispettorato del lavoro, dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, e, per l'Associazione nazionale per la prevenzione infortuni, dal R. decreto 3 gennaio 1926, n. 79, modificato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1309, e cioè con contributi:

a) a carico degli Istituti di assicurazione sociale;

b) a carico delle imprese industriali ed agricole soggette alla assicurazione di cui alla legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, ai decreti-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e 29 novembre 1925, n. 2146, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Con decreto del Ministro per le corporazioni saranno stabiliti di volta in volta per ciascun esercizio la misura preventiva del contributo di cui alla lettera *a*), le modalità ed i termini del versamento.

I contributi di cui alla lettera *b*) sono stabiliti:

1° per quanto riguarda gli industriali, nella quota non superiore all'1,1 per cento dei premi, contributi ed accessori riscossi dagli Enti di assicurazione per contratti di assicurazione contro gli infortuni degli operai per l'assicurazione nell'anno solare precedente cui si riferisce la determinazione del contributo, qualunque sia l'anno di competenza cui detti premi, contributi ed accessori si riferiscono;

2° per quanto riguarda gli agricoltori, nella quota non superiore all'1,60 per cento del contributo medio annuo di assicurazione riscosso dagli Enti per l'assicurazione dei contadini nel quadriennio precedente l'anno cui si riferisce la determinazione del contributo per l'Ispettorato.

I contributi di cui alla lettera *b*) saranno versati dagli Istituti di assicurazione per conto degli industriali assicurati nei termini e modi stabiliti dal Ministro per le corporazioni e, per quanto riguarda i contributi a carico degli agricoltori, saranno da detti Istituti riscossi sotto forma di percentuale in aumento del contributo di assicurazione.

Gli Istituti di assicurazione dovranno versare tanto il contributo di cui alla lettera *a*) quanto quello di cui alla lettera *b*) alla Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione essi hanno la loro sede, richiedendone l'imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo le relative quietanze originali di tesoreria al Ministero delle corporazioni, che ne rilascerà ricevuta e provvederà alla restituzione delle quietanze stesse, avvenuta l'imputazione delle somme versate ai capitoli dello stato di previsione.

Il Ministro per le corporazioni provvederà a promuovere la imputazione delle somme riscosse in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.

L'importo preventivo dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) è soggetto a conguaglio durante ed alla fine dell'esercizio in relazione alla erogazione delle spese.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto a reinscrivere integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, nei capitoli della spesa dell'Ispettorato corporativo, le eventuali eccedenze risultanti alla fine dell'esercizio sugli stanziamenti nello stato di previsione della spesa, qualunque sia la fonte di contributo da cui derivano. Di tale eccedenza il Ministro per le corporazioni terrà conto per le ulteriori determinazioni della misura dei contributi in relazione al presunto fabbisogno dell'Ispettorato.

Art. 17.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nel bilancio dello Stato le variazioni dipendenti dalla attuazione del presente decreto.

Art. 18.

Con l'attuazione delle norme previste circa l'inquadramento del personale, restano soppresse le tabelle nn. 80 e 81 allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, confermate dall'art. 2 del R. decreto 12 giugno 1930, n. 805, nonchè l'organico del personale a contratto di cui al decreto Ministeriale 23 aprile 1925.

Art. 19.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 71. — MANCINI.

Tabella organica dell'Ispettorato corporativo.

PERSONALE ISPETTIVO E AMMINISTRATIVO.

Grado		Numero dei posti
	Gruppo A.	
	(Ispettori e personale amministrativo).	
5°	Ispettori generali centrali	2
5°	Ispettori generali regionali	2
6°	Ispettori superiori centrali	5
6°	Ispettori capi regionali	12
7°	Ispettori principali centrali	4
7°	Ispettori principali regionali	16
8°	Ispettori centrali di 1ª classe	2
8°	Ispettori regionali di 1ª classe e segretari capi	28
9°	Ispettori regionali di 2ª classe e primi segretari	32
10°	Ispettori regionali di 3ª classe e segretari	33
		136
	Gruppo C.	
	(Ispettori aggiunti).	
8°	Primi ispettori aggiunti	25
9°	Ispettori aggiunti di 1ª classe	30
10°	Ispettori aggiunti di 2ª classe	40
11°	Ispettori aggiunti di 3ª classe	40
		135

PERSONALE D'ORDINE.

Grado	*Gruppo C.*	Numero dei posti
10°	Primi archivisti	25
11°	Archivisti	35
12°	Applicati	45
13°	Alunni d'ordine	25
		130

PERSONALE SUBALTERNO.

	Numero dei posti
Commessi	5
Uscieri	10
Inservienti	9
	24

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1982.

REGIO DECRETO 5 novembre 1931, n. 1687.

Rettifica del contributo dovuto dal comune di Morrovalle, per il periodo 1° gennaio 1929-31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 55, lettera b), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 marzo 1930, n. 492, col quale furono stabiliti i contributi scolastici suppletivi dovuti, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, dai Comuni delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino, in applicazione dell'art. 55, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto il nuovo elenco delle scuole classificate e non classificate legalmente istituite ed esistenti nel comune di Morrovalle al 1° gennaio 1929; elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Ancona, dal quale risulta che a carico dell'Ente predetto venne liquidato un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;

Veduto l'art. 2 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che il comune di Morrovalle, della provincia di Macerata, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 55, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è ridotto da L. 11.200 a L. 10.400 per il periodo 1° gennaio 1929-31 dicembre 1931.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 6 marzo 1930, n. 492, è rettificato, nella parte relativa al comune di Morrovalle, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 72. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato per il periodo 1° *gennaio* 1929-31 *dicembre* 1931, *in applicazione* **dell'art. 55, *lettera*** b), *del T. U. delle leggi sull'istruzione* ***elementare, approvato*** *con R. D.* 5 *febbraio* 1928, *n.* 577.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. decreto 6 marzo 1930, n. 492 — Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — Per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune — totale	Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione — Numero dei posti di scuole classificate o non classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — Per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune — totale
	I. — Provincia di MACERATA.						
1	Morrovalle	14	800	11.200	18	800	10.400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1983.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1931, n. 1604.

Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 marzo 1877, n. 3706, e 11 luglio 1904, n. 378, il decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, la legge 24 marzo 1921, n. 312, i Regi decreti-legge 21 ottobre 1923, n. 2472, 21 ottobre 1923, n. 2726, 23 maggio 1924, n. 921, il R. decreto 15 febbraio 1925, n. 767, i Regi decreti-legge 24 maggio 1925, n. 1140, 15 ottobre 1925, n. 1924, e 20 novembre 1927, n. 2525, la legge 13 dicembre 1928, n. 2884, il R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, la legge 8 luglio 1929, n. 1224, ed il R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149;

Visto l'art. 5 del citato R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, che autorizza il Governo del Re a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni legislative in vigore sulla pesca;

Vista la legge 28 maggio 1931, n. 656, che autorizza il Governo del Re a coordinare e riunire nel testo unico le di-

sposizioni legislative sulla pesca emanate posteriormente alla entrata in vigore del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, e fino alla pubblicazione della stessa legge;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per le finanze, per l'educazione nazionale, per la giustizia e gli affari di culto, e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso testo unico delle leggi sulla pesca, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DI CROLLALANZA — CIANO — MOSCONI — GIULIANO — ROCCO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 8. — MANCINI.

Testo unico delle leggi sulla pesca.

TITOLO I.

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 1, commi 1° e 3°).

La presente legge regola la pesca nelle acque del demanio pubblico e del mare territoriale, ed in quelle di proprietà privata nei casi espressamente stabiliti.

Per quanto riguarda la polizia delle acque e della navigazione, il trattamento da usarsi verso gli stranieri, e le concessioni di pertinenze del demanio pubblico e del mare territoriale, restano inalterate le disposizioni contenute nel codice della marina mercantile, ed in altre leggi.

Art. 2.

(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 2, comma 1°; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 23).

I regolamenti per la esecuzione della presente legge, e le successive loro modificazioni, saranno approvati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le comunicazioni per quanto concerne la pesca marittima, e con gli altri Ministeri interessati, sentito il parere della Commissione consultiva della pesca e del Consiglio di Stato. Sarà anche sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici qualora i regolamenti interessino il regime idraulico.

Art. 3.

(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 2, comma 2°, e art. 9; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 3°).

I regolamenti determineranno:

1° i limiti entro i quali avranno vigore le norme riguardanti la pesca marittima e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale nei luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salse;

2° le norme sui luoghi, sui tempi, sui modi, sugli strumenti di pesca, sul commercio dei prodotti di essa, e sul regime delle acque, allo scopo di conservare le specie dei pesci e degli animali acquatici;

3° i limiti di distanza dalla spiaggia o di profondità di acque, in cui saranno applicate le discipline sulla pesca marittima, intese specialmente a tutelare la conservazione delle specie;

4° le distanze e le altre norme da osservare nell'esercizio della pesca in genere, o di pescagioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri animali viventi nelle acque;

5° le prescrizioni di polizia necessarie a garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e della proprietà nell'esercizio della pesca;

6° le discipline sui modi e sui tempi della pesca del corallo;

7° le norme per evitare i danni che possono essere prodotti alla pescosità dai versamenti in mare di residui di olii minerali o di altri rifiuti di bordo;

8° tutte le altre norme e sanzioni riservate espressamente dalla presente legge ai regolamenti.

Art. 4.

(R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 1°).

I regolamenti stabiliranno inoltre quali delle disposizioni sulla pesca siano da osservare anche nell'esercizio della pesca sulle acque di privata proprietà in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale.

Art. 5.

(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 3).

Sono vietati la pesca e il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici non pervenuti alle dimensioni indicate dai regolamenti.

È fatta eccezione pel materiale destinato a scopi scientifici, alla vallicultura, all'ostricultura, e ad altri allevamenti artificiali, ovvero ad esca di pescagione, sotto l'osservanza delle speciali disposizioni stabilite dai regolamenti.

Altre eccezioni potranno essere ammesse dai regolamenti, purchè non nocciano alla conservazione ed alla moltiplicazione delle specie.

Art. 6.

(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 5).

È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

Sono, altresì, vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi od uccisi.

Art. 7.

(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 6;
R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 2°).

È fatto divieto di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini d'acqua dolce o salsa, apparecchi fissi o mobili di pesca, che possano impedire del tutto il passaggio del pesce.

Tale divieto non si applica ai bacini d'acqua dolce o salsa, ove si pratica l'allevamento del pesce.

Art. 8.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 32, ultimo comma).

I direttori dei Regi laboratori biologici potranno, per i soli scopi delle loro indagini scientifiche, pescare anche durante i divieti, ed usare qualunque mezzo di pesca.

Art. 9.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 24;
R. decreto-legge 20 novembre 1927, n 2525, art. 2, comma 2°).

Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal prefetto, il quale, in base alle istruzioni da chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prescriverà gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca.

Lo stesso Ministero ha facoltà di ordinare modificazioni nelle disposizioni contenute nei permessi già rilasciati, e di obbligare in casi speciali chi è causa degli inquinamenti ad eseguire opere di ripopolamento ittico.

Per le zone di mare provvede l'Amministrazione della marina mercantile d'accordo col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione consultiva della pesca.

Art. 10.

(R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 4°).

Nelle concessioni di derivazione d'acqua debbono prescriversi le opere necessarie nell'interesse dell'industria della pesca (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.), in base agli elementi tecnici che saranno richiesti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con le stesse modalità possono anche essere ordinate modificazioni in opere preesistenti, e, qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non sia possibile, potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di avannotti a sue spese.

Art. 11.

(Decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 4).

Gli enti pubblici, le società ed i privati possono ottenere dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste la concessione di eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi e bacini pubblici d'acqua dolce, privi o poveri di pesci d'importanza economica. I concessionari avranno diritto di esercitare, sotto il controllo del Ministero, per il periodo di sei anni, la pesca esclusiva nei tratti medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della pesca e delle acque.

In caso di inadempienza alle norme del capitolato miranti al miglioramento della pescosità delle acque ed all'approvvigionamento dei mercati nazionali, il Ministero ha facoltà di revocare la concessione.

I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del termine.

Art. 12.

(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 7,
e R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, art. 2).

L'Amministrazione della marina mercantile può, sentita quella del Demanio per quanto concerne la misura del canone, dare in concessione, per la durata non maggiore di 99 anni, tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che intendano intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali acquatici, nonchè coltivazioni di coralli e di spugne. Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali, ed a quelle necessarie ad assicurare lo effettivo e continuo esercizio delle intraprese.

Art. 13.

(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 10).

Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni successive a quella della scoperta, purchè ne faccia la denunzia nei modi prescritti dai regolamenti, e ne curi la coltivazione.

Tale termine potrà esser prorogato nei casi e modi che saranno stabiliti dai regolamenti.

Art. 14.

(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 17).

Le provincie, i comuni e i consorzi di scolo o di irrigazione, se vogliono riservarsi la esclusività della pesca sulle acque che loro appartengono, debbono farne pubblica dichiarazione. In mancanza di questa, la pesca sulle acque stesse sarà libera, salvo l'osservanza delle norme vigenti per la polizia e per il regime idraulico.

Art. 15.

(Decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 3).

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo con l'Amministrazione competente, cura che nei contratti di affitto dei diritti esclusivi di pesca spettanti a titolo patrimoniale al Demanio, o nelle concessioni di pesca su acque soggette ad opere di bonifica, siano inserite clausole dirette alla conservazione ed all'aumento della pescosità, e vigila a che tali clausole siano osservate, provocando la diffida agli interessati inadempienti, ed, occorrendo, la risoluzione degli affitti o delle concessioni.

Art. 16.

(R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 1; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, comma 7°).

L'Ufficio centrale della pesca presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste tratta le seguenti materie:

Leggi e regolamenti sulla pesca — Diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche di cui all'art. 26, salvo le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni in base alla legge 2 gennaio 1910, n. 2, ed al R. decreto 23 gennaio 1910, n. 75 — Disciplina tecnica della pesca — Sussidi ed incoraggiamenti all'industria della pesca — Credito peschereccio — Cooperative fra pescatori e loro consorzi — Amministrazione degli uffici provinciali — Commissione consultiva e Comitato permanente della pesca — Rapporti con le altre Amministrazioni — Pubblicazioni sulla pesca.

Ripopolamenti delle acque pubbliche — Esame dei capitolati di concessione e di affitto delle acque demaniali — Indagini sulle acque nei riguardi della piscicultura e della pesca — Sorveglianza tecnica degli stabilimenti ittiogenici e incubatori — Squadriglia sperimentale di pesca — Crociere e campagne di pesca — Decreti di autorizzazione all'esercizio della pesca meccanica — Controllo dei mercati — Trasporti del pesce — Ricerche statistiche sull'industria della pesca — Industrie sussidiarie — Rapporti col Comitato talassografico Istruzione professionale dei pescatori.

Per decreto Reale si provvederà alla unificazione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di tutti i servizi per la pesca, salvo le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni per effetto della presente legge o di altre leggi speciali.

Art. 17.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 21, ultimo comma, e art. 33; R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 3).

Per il raggiungimento degli scopi prefissi dal suo ordinamento l'Ufficio centrale della pesca si vale delle Regie capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti per la pesca marittima, delle Regie prefetture per la pesca fluviale e lacuale, e dei Regi uffici delle dogane.

Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'Ufficio si vale, oltre che dei Regi stabilimenti ittiogenici e delle rispettive sezioni, che potrà istituire, di stabilimenti consorziali, da fondarsi col concorso finanziario dello Stato e degli enti locali, ed, eventualmente, di stabilimenti privati, adeguatamente sussidiati.

Art. 18.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, commi 8°, 9° e 10°, e art. 35, comma 2°).

Per le ricerche scientifiche applicate alla pesca e per tutte le indagini relative all'incremento di tale industria il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si vale del Regio laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dipendente dall'Ufficio centrale della pesca, che lo dirige, di Osservatori limnologici per lo studio dei bacini lacustri, e di Osservatori di pesca marittima.

Alla direzione ed al funzionamento degli Osservatori, che non hanno carattere permanente, il Ministero provvede di volta in volta, destinandovi funzionari propri, o delle Regie università, salvo, per il personale di queste, l'assenso del Ministero dell'educazione nazionale. L'azione degli Osservatori di pesca marittima è integrata, per le indagini pratiche al largo, da quella della R. squadriglia sperimentale di pesca creata con R. decreto 10 giugno 1920, n. 913, e, per le ricerche oceanografiche, da quella del Regio comitato talassografico italiano.

Il Ministero può inoltre concedere una speciale sovvenzione annua alla Stazione idrobiologica di Milano per la fondazione di Sezioni limnologiche temporanee sui laghi dell'Alta Italia.

Art. 19.

(R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, ultimo comma).

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste funzionano la Commissione consultiva ed il Comitato permanente della pesca, la cui composizione e le cui attribuzioni sono stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le comunicazioni.

CAPO II.

Dei pescatori.

Art. 20.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 18 e art. 27, comma 5°; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 1°).

Chi eserciti il mestiere di pescatore nelle acque marittime e lagunari deve essere provvisto del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, di cui all'art. 19 del Codice della marina mercantile e 103 del relativo regolamento.

I fanciulli di età minore di 14 anni non possono essere ammessi all'esercizio della pesca a bordo di navi o galleggianti, a meno che su di essi non siano impiegati membri della loro famiglia.

Di tale condizione deve essere fatta menzione nel titolo di iscrizione fra la gente di mare, che viene loro rilasciato dall'autorità marittima a norma delle disposizioni di cui al primo comma, sempre che risultino soddisfatte le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni sui requisiti di istruzione per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali.

È cura degli uffici di porto di annotare sui documenti di cui sopra gli imbarchi e gli sbarchi, e di trascrivervi tutte le pene per infrazioni alle norme della presente legge ed alle disposizioni riguardanti la polizia della pesca.

Le pene debbono essere annotate anche nei registri della gente di mare.

Per tali effetti è fatto obbligo al cancelliere del magistrato giudicante di comunicare alla Capitaneria di porto competente le sentenze relative ai reati di pesca.

Nel caso di recidiva che importi sospensione dell'esercizio della pesca, la Capitaneria di porto deve, durante il tempo della sospensione, ritirare il libretto o il foglio di ricognizione.

Art. 21.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 19, commi 1° e 2°).

L'imprenditore di pesca deve, prima dell'arruolamento del pescatore, accertarsi che questi sia fornito del libretto di matricola o del foglio di ricognizione.

I contratti di arruolamento per la pesca devono essere stipulati nel modo indicato dall'art. 522 e seguenti del Codice di commercio.

Art. 22.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 20; legge 30 dicembre 1923, n. 3279, tabella A-IV-20; R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 15, e legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, comma 5°).

Chiunque voglia esercitare la pesca nelle acque interne pubbliche e private allo scopo di vendere il prodotto o di cederlo ad altri, previo compenso di qualsiasi natura, o la eserciti per conto di terzi traendone remunerazione di qualsiasi genere, è considerato, agli effetti della presente legge, pescatore di mestiere, e deve essere iscritto nell'apposito registro esistente presso la Prefettura, nell'ambito della cui circoscrizione abbia domicilio.

Chi, pur non facendo dell'esercizio della pesca la sua abituale professione, e non venda o comunque non ceda il prodotto, voglia esercitare la pesca nelle acque pubbliche o in quelle private comunicanti con le prime, è invece considerato pescatore dilettante, e deve pur essere iscritto nell'apposito registro presso la Prefettura.

A tale scopo le Prefetture tengono un registro pei pescatori di mestiere, ed uno pei dilettanti; ed avvenuta l'iscrizione, rilasciano ai richiedenti, a loro spese, un libretto con

la licenza di pesca, con la indicazione se pescatore di mestiere, o dilettante.

La licenza ha la durata dell'anno civile in qualunque momento venga rilasciata.

La tassa per la licenza dei pescatori di mestiere è di L. 12; quella per i pescatori dilettanti, di L. 30.

Nell'esercizio della pesca, il pescatore, di mestiere o dilettante, deve essere munito del libretto e della licenza di pesca.

Gli stranieri che risiedono provvisoriamente nel Regno possono ottenere una licenza di pesca della durata massima di un mese, mediante il pagamento della tassa di L. 6.

Sulle licenze e sul registro esistente presso la Prefettura debbono, a cura della Prefettura stessa, essere trascritte le condanne riportate dal pescatore di mestiere o dilettante. A tale effetto è fatto obbligo al cancelliere del magistrato giudicante di comunicare alla Prefettura competente le sentenze relative ai reati di pesca.

Capo III.

Dei diritti esclusivi di pesca.

Art. 23.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 16, commi 1-5; R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, art. 1 e 2; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma 2°, e legge 8 luglio 1929, n. 1224).

Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, compresi quelli per l'impianto di tonnare e mugginare, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921.

Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente degli articoli 3 e 99 del regolamento 13 novembre 1882, n. 1090, e dei Regi decreti 15 maggio 1884, n. 2503, e 23 gennaio 1910, n. 75, o quando, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopracitato decreto 15 maggio 1884, n. 2503.

Entro il 30 giugno 1932, la Direzione generale della marina mercantile procederà alla revisione dei decreti, coi quali già venne riconosciuto il possesso di diritti esclusivi di pesca. A tale effetto gli interessati debbono esibire i documenti giustificativi a suo tempo prodotti entro il termine di due mesi da che ne abbiano avuta richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la revisione ha parimenti luogo, sulla base dei documenti che avranno potuto comunque essere raccolti dall'Amministrazione.

Il riconoscimento sarà, sentito il Consiglio di Stato, revocato o confermato con decreto del Ministro per le comunicazioni, che, nel caso di conferma, dovrà determinare l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312.

Contro la pronunzia di revoca è soltanto ammesso reclamo in sede contenziosa avanti al Tribunale superiore delle acque istituito col R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e secondo le norme stabilite anche col R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235.

Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca nel demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato.

Art. 24.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 17).

A decorrere dall'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312, i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, decadono dal loro diritto per non uso durante cinque anni consecutivi, o per cattivo uso in relazione ai fini della legge sulla pesca, o per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.

Contro la dichiarazione di decadenza, che dovrà essere pronunziata con decreto Ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al Tribunale superiore delle acque come è stabilito nell'articolo precedente.

Art. 25.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 16, commi ultimi).

Può esser disposta l'espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca sulle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e del mare territoriale che, a seconda del giudizio della Commissione consultiva della pesca, non siano esercitati in proporzione alla potenzialità delle acque sulle quali si estendono, o quando, a giudizio della medesima Commissione, l'esercizio di tali diritti sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

In caso di espropriazione l'indennità da corrispondersi all'espropriato dovrà consistere in una somma determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e per l'esercizio di esso.

Contro la determinazione dell'indennità fatta col suddetto decreto Ministeriale, è ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti il Tribunale superiore delle acque a norma dei Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 2161, e 27 novembre 1919, n. 2235.

Art. 26.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi 1-4; R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, art. 1-2; R. decreto 15 febbraio 1925, n. 767, art. 3; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 5°, e art. 1, commi 2-4, e legge 8 luglio 1929, n. 1224).

Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in gener in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921.

Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato riconosciuto a mente del R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero se, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopra citato decreto.

Entro il 30 giugno 1932, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà alla revisione dei decreti con i quali già venne riconosciuto il possesso dei diritti esclusivi di pesca. A tale effetto gli interessati debbono esibire i documenti giustificativi a suo tempo prodotti entro il termine di due mesi da che ne abbiano avuta richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la revisione ha parimenti luogo, sulla base dei documenti che avranno potuto comunque essere raccolti dall'Amministrazione.

Il riconoscimento sarà revocato o confermato, e la estinzione sarà dichiarata, sentito il Consiglio di Stato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nel quale,

in caso di conferma, dovrà essere determinato l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312. Contro tale provvedimento è ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto dell'art. 23.

Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato.

Nelle nuove Provincie i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, si intendono estinti qualora essi non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore al 17 giugno 1925, ovvero se, quantunque esercitati, gli aventi diritto, entro sei mesi da tale data, non abbiano fatto domanda di riconoscimento, ai sensi del 2° comma del presente articolo.

Per la revisione dei decreti di riconoscimento, emessi dai prefetti in dipendenza del precedente comma, si applicano le norme contenute nei commi terzo e quarto, salvo, per quanto riguarda il termine, il disposto dell'ultimo comma del seguente articolo.

Art. 27.

(R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma 1°).

Si considerano in termine le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi approvati e pubblicati entro il periodo decorrente dalla data di emanazione della legge 24 marzo 1921, n. 312, alla data di emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, purchè presentate ai prefetti entro sei mesi da quest'ultima data.

Per la presentazione delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca sulle acque dichiarate pubbliche posteriormente alla emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, è concesso un termine perentorio, a pena di decadenza, di sei mesi dalla data di pubblicazione dei rispettivi elenchi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per la revisione dei decreti prefettizi, che potranno essere emanati in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, è abolito il termine stabilito dal terzo comma dell'art. 26.

Art. 28.

(R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma ultimo).

A decorrere dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui all'art. 26, decadono dal loro diritto per non uso, o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante tre anni consecutivi, o per abituale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.

Contro la dichiarazione di decadenza, da pronunziarsi con decreto Ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al Tribunale superiore delle acque.

Agli effetti del computo del triennio, sarà anche tenuto conto del non uso, o del cattivo uso, iniziatisi prima dell'emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525.

Art. 29.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi ultimi).

Può essere disposta l'espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, ed in genere in ogni acqua pubblica, se tali diritti non siano esercitati in rapporto alla loro potenzialità, ovvero se l'esercizio di essi sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

La espropriazione è pronunziata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale nello stesso decreto stabilisce la indennità, proporzionata alle tasse pagate dall'espropriato nell'ultimo decennio sul diritto e per l'esercizio di esso.

Contro la misura dell'indennità è ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti al Tribunale superiore delle acque in conformità del disposto dell'art. 25.

Capo IV.

Della vigilanza.

Art. 30.

(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, articoli 11, 12 e 14; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 32, comma 3°; R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, art. 1, comma 1°).

La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla Milizia nazionale forestale, ai Reali carabinieri, alla Regia guardia di finanza, al personale delle Regie capitanerie di porto, della Regia marina, e della Regia aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle Regie capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti.

Art. 31.

(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 13).

Le Provincie, i Comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private.

Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.

Art. 32.

(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 15).

Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

Capo V.

Delle pene e dei giudizi.

Art. 33.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, commi 1°, 2° e 3°; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 5°).

Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrerà nell'ammenda da lire 200 a L. 1000, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti.

Incorre nel reato punito dagli articoli 624 e seguenti del Codice penale chiunque peschi di frodo in dette acque qualora esse, per disposizione naturale o per opere manufatte, si trovino racchiuse in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento, ancorchè siano comunicanti con acque pubbliche.

Chi trasgredisca o concorra a far trasgredire le disposizioni contenute nell'art. 5, incorre nell'ammenda da lire 200 a L. 1000.

Le infrazioni agli articoli 6, 1° comma, e 7, sono punite con pena pecuniaria da L. 500 a L. 1000.

Incorre nell'ammenda da L. 30 a L. 200 chi trasgredisca al disposto del secondo comma dell'art. 6.

Art. 34.

(R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 6°).

I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire ammende da L. 200 a L. 1000, e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, da L. 1000 a L. 5000, senza pregiudizio delle particolari sanzioni portate da altre leggi.

Fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca marittima, approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090, e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato col R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nonchè da altre disposizioni di carattere regolamentare in applicazione dell'art. 18 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e successive modificazioni, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal precedente comma.

Art. 35.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, comma 5°, parte 1ª).

La recidiva entro l'anno trae seco l'aumento delle pene stabilite dagli articoli precedenti, purchè non si raggiunga il doppio, e la sospensione dell'esercizio della pesca, col ritiro della licenza, per un periodo da uno a sei mesi. La sospensione è elevata da tre mesi ad un anno per la seconda recidiva non oltre un anno dalla prima.

Art. 36.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 29).

I contravventori alle prescrizioni prefettizie di cui all'articolo 9 incorrono nell'ammenda da L. 100 fino a L. 1000. Nei casi di recidiva l'ammenda può essere estesa fino a L. 10.000.

Coloro che, non uniformandosi all'articolo 10, non facessero funzionare regolarmente le scale di monta, o si servissero di queste per la pesca, incorrono in un'ammenda da L. 100 a L. 1000.

I concessionari che non eseguano regolarmente le semine cui fossero obbligati, incorrono, per ogni semina non eseguita, in una pena pecuniaria, corrispondente al triplo del valore della semina.

Art. 37.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 18, comma 1°, art. 19, comma ultimo, e art. 27, comma 6°).

Chiunque eserciti il mestiere di pescatore, a senso dell'art. 20, senza essere provvisto del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 300.

Chiunque venga trovato a pescare nelle acque di cui all'art. 22, senza il documento di licenza, incorre:

1° se iscritto nel registro di cui allo stesso art. 22, nella sospensione di pescare per otto giorni;

2° se non iscritto nel registro di cui sopra, nell'ammenda di L. 50, e, se recidivo entro l'anno, di L. 100.

I negozianti od industriali, che vendono pesce catturato con mezzi proibiti dalla legge, sono soggetti ad un'ammenda non inferiore a L. 1000 ed alla inibizione dell'esercizio di vendita almeno per un mese.

Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 21 sono punite con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.

Art. 38.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 28, comma 1°; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, penultimo comma).

Per le infrazioni agli articoli 4, 5 (parte 1ª) e 6 della presente legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'art. 34, oltre all'applicazione delle ammende e delle particolari sanzioni penali portate da altre leggi, si fa luogo alla confisca dei pesci e degli altri prodotti acquatici, salvo che, quando derivino da acque private o da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi od a concessioni di pesca, essi non siano reclamati da chi vi abbia diritto.

Le reti e gli altri attrezzi pescherecci, che abbiano servito a commettere la infrazione, sono soggetti a sequestro nel periodo del divieto. Saranno invece confiscati e distrutti, quando il loro uso sia vietato dai regolamenti senza distinzione di tempo.

Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenose, viene confiscato anche il battello.

Salvo i casi in cui sia previsto il sequestro o la confisca, gli apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi, modificati, o ridotti, se mobili, rimossi, a spese dei contravventori.

In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscati e distrutti.

Art. 39.

(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 4).

Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodotti della pesca, si presume, fino a prova contraria, e salvo le eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico o dal mare territoriale.

Art. 40.

(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 23; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 30).

Le infrazioni della presente legge sono denunciate all'autorità giudiziaria, e ad esse sono applicabili anche le norme stabilite dal Codice penale e da quello di procedura penale.

In caso di commutazione delle ammende, la pena restrittiva della libertà personale non può eccedere i 30 giorni.

A norma dell'art. 414 del Codice della marina mercantile i proprietari di battelli da pesca sono responsabili delle ammende incorse dalle persone dell'equipaggio.

Art. 41.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 31, comma 1°; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma ultimo, e art. 3, comma 6°).

Per le infrazioni alla presente legge punite con ammende, e limitatamente alla polizia delle acque, prima che dall'au-

torità giudiziaria sia pronunciata sentenza definitiva, colui che le ha commesse, qualora non sia recidivo, può far domanda al comandante della Regia capitaneria di porto, se si tratti di pesca in acque salse o salmastre, od al prefetto, se si tratti di pesca in acque dolci, per ottenere che la procedura sia definita in via amministrativa, previo deposito di due terzi del massimo dell'ammenda stabilita dalle norme legislative o regolamentari.

Eseguito il deposito, il comandante della Regia capitaneria di porto od il prefetto richiama gli atti dall'autorità giudiziaria, e, stabilito l'ammontare dell'ammenda, provvede al pagamento delle eventuali spese di giudizio prenotate al campione penale, versando la differenza all'ufficio del registro.

TITOLO II.

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI.

CAPO I.

Esenzioni tributarie, contributi ed agevolezze a favore dell'industria della pesca.

Art. 42.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 1; R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1924, e R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 6).

Il Governo del Re è autorizzato a concedere la esenzione, per il periodo di 10 anni, dalle tasse e dalle imposte a chi, fra il 30 giugno 1919 ed il 30 giugno 1925, abbia messo in uso scafi di stazza lorda non inferiore a 4 tonnellate, con o senza motore ausiliario, tanto per la pesca, quanto per il trasporto del pesce, delle aragoste, delle spugne e del corallo.

Esenzione di uguale durata, ma dalle sole tasse erariali sugli affari, e locali, è concessa per il periodo dal 1° luglio 1925 al 31 dicembre 1935.

Per coloro i quali avessero già costruito o messo in esercizio gli scafi medesimi, il termine decennale delle esenzioni dalle tasse sugli affari, che sia scaduto, o che venga a scadere entro il 31 dicembre 1935, è prorogato sino a tale data.

Restano eccettuati, però, dall'esonero dalle tasse sugli affari, le cambiali e gli atti giudiziari.

Se detti scafi cessano di funzionare per la pesca entro un triennio dalla messa in esercizio, i rispettivi armatori dovranno rimborsare lo Stato della totalità delle tasse ed imposte non pagate.

Art. 43.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 2, comma 1°, e art. 26; R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n 149, art. 6, comma ultimo).

È concessa l'esenzione dai dazi doganali per la importazione di pesci secchi, salati e affumicati (esclusi quelli in salamoia), qualora la cattura dei pesci medesimi e la loro lavorazione siano fatte da imprese di pesca con capitali, personale e navi nazionali.

I redditi delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura, fino al 6 per cento del capitale investito, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali, per dieci anni, decorrenti dal 23 marzo 1931.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono estese alle opere occorrenti nell'interesse della pesca.

Art. 44.

(Decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 1 e 2; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 3; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 3°, e R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art 1).

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre alle altre attività previste dalla presente legge, promuove e sussidia:

a) l'aumento e il perfezionamento dei mezzi, la migliore organizzazione della produzione, dei trasporti e della vendita dei prodotti nel campo della grande, media e piccola pesca marittima; la migliore organizzazione di particolari forme di pesca nelle acque marine, lagunari e vallive; l'esecuzione di campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca; l'esecuzione di opere accessorie portuali nell'interesse della pesca;

b) la migliore organizzazione della pesca e della piscicoltura nelle acque dolci;

c) l'incremento delle industrie per la conservazione e la lavorazione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca; il perfezionamento della fabbricazione delle reti e degli attrezzi da pesca, dei motori per barche da pesca, ed in genere l'incremento di ogni altra industria accessoria alla pesca.

Art. 45.

(R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 3).

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può, per il periodo di 10 anni, concedere il concorso, nella misura costante del 2 per cento per tutto il periodo di ammortamento, nel pagamento degli interessi per operazioni di credito stipulate successivamente alla data del 7 marzo 1931, che abbiano i seguenti scopi:

a) costruzione in cantieri nazionali di nuove navi e galleggianti per la pesca, o per il trasporto del pescato;

b) miglioramento di navi e di galleggianti esistenti, mediante nuove istallazioni per uso della pesca;

c) impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;

d) impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi da pesca;

e) impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi per la pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;

f) costruzione di manufatti a terra occorrenti per l'impianto di nuove tonnare e di altri sistemi fissi di pesca, e per il miglioramento di quelli esistenti;

g) costruzione e sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;

h) costruzione di opere per l'impianto di colonie di pescatori in zone litoranee disabitate;

i) costruzione di mercati all'ingrosso del pesce.

Le Casse di risparmio, i Monti di pietà di prima categoria, gli Istituti di credito agrario, nonchè gli altri Enti ed Istituti che ne siano autorizzati con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze, possono compiere le operazioni di credito di cui al presente articolo. I mutui saranno garantiti mediante ipoteca sugli immobili e sui natanti. Questi dovranno essere assicurati contro i rischi della navigazione, e gli immobili, quando si tratti di fabbricati, contro quelli dell'incendio.

Per le operazioni di cui al presente articolo gli Istituti di credito agrario godranno delle agevolazioni fiscali, di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

Il concorso nel pagamento degli interessi secondo le precedenti norme non è cumulabile con alcun altro concorso, sussidio o contributo statale.

Il concorso potrà essere accordato, entro il limite delle disponibilità indicate dall'art. 93, con provvedimento insindacabile del Servizio della pesca del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame della convenienza dell'operazione per la quale è domandato e semprechè la durata dell'operazione non oltrepassi anni venti.

La corresponsione del concorso nel pagamento degli interessi cessa, venendo meno lo scopo per il quale fu accordata.

Art. 46.

(R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 5).

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emanare, di concerto con quelli delle corporazioni, delle finanze, e delle comunicazioni, le norme per rendere obbligatoria l'assicurazione contro i rischi della navigazione dei battelli da tre a venticinque tonnellate, adibiti alla pesca, determinandone i limiti e le modalità, qualora gli attuali sistemi di assicurazione risultassero inadeguati, in rapporto all'incremento della piccola e media industria peschereccia.

CAPO II.

Delle cooperative fra pescatori e dei consorzi di esse.

Art. 47.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 8).

Le società cooperative fra pescatori lavoratori possono riunirsi in Consorzio, secondo norme da fissarsi per regolamento.

I Consorzi hanno personalità giuridica, e la loro costituzione è riconosciuta con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni, su conforme parere della Commissione consultiva della pesca.

Gli atti costitutivi, ed ogni successiva modificazione di essi, debbono essere approvati con le stesse modalità.

Art. 48.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, articoli 7 e 9;
R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 4°).

Le società cooperative di pescatori lavoratori, oltre che delle agevolazioni tributarie, consentite dalle leggi vigenti, godono, purchè riunite in Consorzio come all'articolo precedente, dei seguenti benefici:

a) della esenzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 40 della tabella *C* annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, nonchè delle altre disposizioni speciali stabilite, per le società cooperative, dagli articoli 65 e 67 della citata legge di registro, purchè il capitale complessivo di ciascuna società non superi le L. 500.000;

b) della applicazione ai prestiti, contratti a norma dell'art. 49 della presente legge, della disposizione dell'art. 5 (2° comma) del decreto-legge Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386.

Esse possono inoltre essere ammesse a godere:

c) della concessione, su parere della Commissione consultiva, di premi per costruzione di scafi con o senza motori, e di scafi portapesce;

d) della concessione di sussidi straordinari o di contributi continuativi per cinque anni, per l'esercizio di magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di generi di consumo, pel funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari all'industria della pesca, e per ogni altra attività spesa per il maggior sviluppo dell'industria peschereccia;

e) della concessione, per gli scopi di cui alla lettera *d*), di aree e fabbricati del demanio marittimo, con il corrispettivo dell'annuo canone di L. 1, e con esonero dalle tasse di registro e bollo delle domande e degli atti relativi.

Dell'agevolezza di cui alla lettera *c*) sono ammessi a godere anche i Consorzi, e le cooperative non costituite in consorzi.

Art. 49.

(R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 921, art. 1).

La Banca nazionale del lavoro, oltre alle operazioni previste dalle norme vigenti, può fare prestiti alle società cooperative di pescatori lavoratori od ai loro consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti:

a) per la costruzione e l'acquisto di battelli, di navi, e di attrezzi da pesca;

b) per l'impianto e l'esercizio di depositi e di vendite;

c) per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca, della piscicoltura, delle spugne e del corallo, o di altri prodotti del mare o del demanio marittimo.

La somma di L. 2.000.000, all'uopo anticipata dallo Stato alla Banca nazionale predetta, deve essere destinata esclusivamente alle operazioni di credito previste nel comma precedente.

Tal somma sarà rimborsata entro i termini e con i modi stabiliti col R. decreto 18 gennaio 1925, n. 143.

Art. 50.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 5, commi 1-3;
R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 921, art. 2).

Il credito per la costruzione e l'acquisto di battelli e di attrezzi da pesca, concesso tanto dalla Banca nazionale del lavoro, quanto da privati, è di pieno diritto garantito da speciale privilegio legale, da collocarsi dopo quelli previsti dall'art. 4 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816.

Il privilegio grava sulle navi e sui materiali necessari alla costruzione, è preferito a qualunque altro derivante da contratto, salvo il disposto del precedente comma, segue la nave ed il materiale presso qualunque terzo possessore, e, nei casi di perdita delle cose, il credito si esercita con equivalente privilegio sulle indennità di assicurazione.

Il credito per l'impianto di magazzini di deposito e di vendita e per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca è assistito con equivalente privilegio sulle indennità di assicurazione.

Il credito per l'esercizio dei magazzini di deposito e di vendita è garantito dal privilegio sulle merci di cui al R. decreto-legge 29 novembre 1923, n. 2926.

Art. 51.

(R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2472).

La concessione di crediti alle cooperative ed ai consorzi può essere subordinata, dalla Banca mutuante, all'assicurazione, presso imprese od enti legalmente operanti nel Regno, della totalità o di parte del naviglio, degli attrezzi e delle cose delle singole industrie per le quali il prestito fu emesso, per tutti i rischi cui possono andare soggette.

Per la detta assicurazione possono essere anche costituite, fra gli interessati, associazioni mutue, e federazioni provinciali e regionali.

La costituzione ed il funzionamento delle une e delle altre sono disciplinati secondo le norme, in quanto applicabili, del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, e del relativo regolamento, od altrimenti secondo le norme del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive modificazioni.

Art. 52.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 21, comma 1°).

Le disposizioni del presente capo sono estese ai pescatori, che esercitano la pesca nelle acque pubbliche ed in quelle private, solo quando ne siano direttamente gli imprenditori.

CAPO III.

Delle Associazioni che si propongono la tutela e l'incremento della pesca nell'interesse generale, senza fine di lucro.

Art. 53.

(Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 1).

Le Associazioni che abbiano per scopo il raggiungimento di finalità di pubblico interesse nel campo dell'industria della pesca marittima, fluviale e lacuale, escluse le Associazioni di carattere sindacale, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 54.

(Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 2).

Le Associazioni indicate nell'articolo precedente possono prefiggersi scopi inerenti alla tutela ed alla conservazione del patrimonio ittico ed agli studi ed alla propaganda in materia di pesca.

A tal fine le Associazioni assumeranno la forma di Consorzi per la tutela della pesca.

Art. 55.

(Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 3).

I Consorzi per la tutela della pesca sono volontari od obbligatori. I Consorzi volontari sono costituiti con atto pubblico e riconosciuti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I Consorzi obbligatori sono costituiti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato permanente per la pesca.

Art. 56.

(Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 4).

Non può essere di regola riconosciuto o costituito se non un solo Consorzio per la tutela della pesca in ciascuna Provincia.

Nel caso di bacini o di unità idriche comprendenti varie Provincie, può essere riconosciuto o costituito un Consorzio di carattere interprovinciale. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste determina le zone di ciascun Consorzio.

Art. 57.

(Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 5).

Possono far parte dei Consorzi, oltre i privati e le società esercenti l'industria della pesca, il commercio dei prodotti della medesima, o comunque aventi interesse all'utile esercizio della pesca, i dilettanti di pesca, gli studiosi di materie attinenti alla pesca, e gli enti locali.

Art. 58.

(Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 6).

I Consorzi sono retti da un Consiglio di amministrazione nominato secondo le norme dettate dai rispettivi statuti.

Fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione:

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un ufficiale della Milizia nazionale forestale designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante rispettivamente dei Sindacati dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera nell'industria della pesca, designati dalle rispettive Federazioni nazionali;

un ufficiale del Corpo delle Regie capitanerie di porto designato dal Ministero delle comunicazioni, nei Consorzi che estendono la loro attività sulle acque marittime.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 59.

(Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 7).

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può, con proprio decreto, disporre che gli attrezzi per la pesca da usare nella zona di ciascun Consorzio, relativamente alle acque interne, siano, a cura del Consorzio stesso, muniti di speciale contrassegno che ne accerti la conformità con le disposizioni vigenti, e stabilire che per tale servizio sia corrisposto al Consorzio uno speciale diritto.

Nel caso previsto dal precedente comma, la mancanza del contrassegno sarà punita con pena pecuniaria da L. 50 a 500. Gli attrezzi privi del contrassegno saranno soggetti a sequestro e non saranno restituiti se non dopo che siano stati muniti del contrassegno a richiesta e spese del contravventore.

Art. 60.

(Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 8).

I Consorzi traggono i mezzi finanziari occorrenti al loro funzionamento dalle quote sociali, dai diritti di cui all'art. 59, dai contributi degli enti locali e dalle entrate eventuali.

Per assicurare il normale funzionamento dei Consorzi, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere un contributo non superiore all'ammontare dei redditi del Consorzio ottenuti come sopra.

A tal fine, i Consorzi sono tenuti a comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i loro bilanci.

Art. 61.

(Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 9).

Qualora un Consorzio volontario od obbligatorio non corrisponda alle finalità per le quali è stato istituito, ovvero quando siano constatate gravi irregolarità nell'amministrazione di esso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di sciogliere il relativo Consiglio di amministrazione e di nominare un commissario, il quale assume la temporanea gestione del Consorzio stesso.

Art. 62.

(Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 10).

Le attuali Associazioni per la pesca, anche se erette in ente morale o riconosciute in forza di precedenti disposizioni, saranno trasformate in Consorzi, in conformità della presente legge.

CAPO IV.

Dell'insegnamento professionale, delle indagini, degli studi e delle pubblicazioni.

Art. 63.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 36).

D'accordo col Ministero della educazione nazionale possono essere istituite, nei principali centri pescherecci, scuole speciali per l'insegnamento professionale della pesca e per l'istruzione dei pescatori.

A cura del Ministero dell'educazione nazionale, d'accordo con quello dell'agricoltura e delle foreste, nella parte dei programmi degli istituti magistrali e delle scuole elementari relativa all'insegnamento della storia naturale, è inserito un cenno sulla coltura delle acque in genere, con riferimento speciale all'industria della pesca.

Per l'istruzione professionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può far tenere dei rapidi corsi speciali e temporanei presso gli istituti e laboratori da esso dipendenti, presso quelli del Regio comitato talassografico e presso gli istituti nautici.

Per la diffusione delle discipline inerenti al progresso della pesca, di comune intesa e col concorso del Regio comitato talassografico, possono essere istituiti quattro incarichi di insegnamento d'indole superiore, rispettivamente di oceanografia fisica, di oceanografia biologica, di biologia applicata alla pesca e di navigazione, con speciale riguardo allo sviluppo della pesca a motore. Gli incaricati debbono tenere conferenze di volgarizzazione anche nei principali centri pescherecci.

Art. 64.

(Legge 11 luglio 1904, n. 378, art. 3, lettera *a*); legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, comma penultimo).

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuove ed attua, anche d'accordo con gli altri Stati interessati, studi ed indagini sulle condizioni fisico-biologiche delle acque e sugli effetti dei diversi metodi ed istrumenti pescherecci, nonchè sulle condizioni della pesca e dei pescatori; armonizza la propria attività con quella del Regio comitato talassografico italiano e di altri istituti del genere, e provvede, d'intesa con essi, alla redazione delle carte pescherecce e dei portolani di pesca.

Art. 65.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 37).

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuove e sussidia pubblicazioni, anche periodiche, le quali abbiano per iscopo l'educazione dei pescatori e la diffusione di tutto quanto riguarda l'industria della pesca; e può pubblicare annualmente una relazione sull'attività dell'Ufficio centrale della pesca, degli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca, e dei Regi stabilimenti ittiogenici, con la statistica dei ripopolamenti eseguiti dall'Amministrazione, dalle società di pesca, dalle cooperative e dai privati, in acque pubbliche e possibilmente anche in acque private.

Il Ministero può parimenti pubblicare studi e relazioni sulle indagini eseguite dagli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca, che abbiano importanza scientifica, tecnica, pratica ed economica.

CAPO V.

Dell'assicurazione dei pescatori contro gli infortuni.

Art. 66.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 10).

Le imprese che, con qualunque numero di operai pescatori, esercitano la pesca, con o senza navi e galleggianti di qualsiasi specie, sono soggette alle disposizioni contenute nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro, e nel decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, in quanto non sia diversamente provveduto dalla presente legge.

Tra le imprese, di cui al precedente comma, sono comprese tanto quelle esercenti la pesca marittima, litoranea o d'alto mare, non considerate dall'art. 1, n. 2, della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, quanto quelle esercenti la pesca lacuale e fluviale.

Art. 67.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 11).

Sono considerati imprenditori, oltre le aziende individuali o collettive, comprese le società cooperative che esercitano direttamente l'industria della pesca, anche i proprietari o armatori, i quali concedono agli operai pescatori le loro navi o galleggianti e gli attrezzi pescarecci, con o senza il loro personale intervento nelle operazioni di pesca, ricevendo un qualsiasi corrispettivo, in denaro o in natura, come partecipazione al prodotto della pesca.

Art. 68.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 12).

Agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro è considerato operaio pescatore:

a) chiunque, in modo permanente o avventizio e con rimunerazione fissa o a cottimo o con partecipazione al prodotto, anche se corrisposta in tutto o in parte in natura, è occupato nelle operazioni di pesca marittima litoranea o d'alto mare, lacuale o fluviale, comprese le operazioni di ormeggio, disormeggio o di navigazione della nave o del galleggiante destinato alla pesca;

b) chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende durante le operazioni di pesca al lavoro degli altri, purchè la sua mercede fissa, ragguagliata ad anno, non superi le L. 3600;

c) l'apprendista o mozzo, con o senza rimunerazione, che partecipi al lavoro nelle condizioni previste dalla lettera *a*).

Art. 69.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 13).

Quando, per particolari condizioni di esercizio dell'industria peschereccia, non sia possibile applicare le disposizioni contenute nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e nel decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, relativo al calcolo dell'ammontare della rimunerazione che deve servire di base al contratto d'assicurazione e al computo delle indennità per infortunio, la rimunerazione stessa è determinata in base a tabelle di salari medi, o convenzionali, da stabilirsi dal Ministero delle corporazioni di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste secondo le norme che saranno fissate dal regolamento.

Art. 70.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 14).

Le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, secondo gli articoli precedenti, debbono essere assicurate presso la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, fatta eccezione per i casi seguenti:

1° che esista, oppure sia in seguito costituito, un sindacato obbligatorio di assicurazione mutua ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51;

2° che si tratti di imprese soggette, per una parte dei propri dipendenti, all'obbligo dell'assicurazione secondo lo articolo 1, n. 2, della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, nel qual caso le persone, per le quali viene stabilito con la presente legge l'obbligo dell'assicurazione, possono essere assicurate presso lo stesso Istituto, al quale sono assicurati gli altri dipendenti.

Sono nulli i contratti stipulati presso un ente diverso dalla Cassa nazionale o da un Sindacato obbligatorio, in tutti i casi nei quali, ai termini del presente articolo, l'assicurazione doveva essere stipulata presso la Cassa nazionale o un Sindacato obbligatorio. La nullità può essere eccepita soltanto dagli imprenditori contraenti, dalle persone assicurate e dalla Cassa nazionale o dal Sindacato obbligatorio esercitante nel territorio, i quali potranno provocare i relativi procedimenti penali.

Art. 71.

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 15 e art. 21, comma 2°).

È data facoltà al Ministero delle corporazioni di emanare, di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno speciale regolamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente capo.

Con il predetto regolamento saranno altresì stabilite le norme per la vigilanza, che verrà esercitata dal Ministero delle corporazioni, e potranno essere stabilite norme speciali per il pagamento dei premi.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche per la pesca in acque pubbliche, ed in quelle soggette a diritti privati ed esclusivi di pesca.

Capo VI.

Della disciplina dei mercati del pesce.
a) Della vendita all'ingrosso.

Art. 72.

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 1).

I Comuni litoranei, nei quali la quantità annualmente sbarcata dei prodotti pescherecci superi in media le trecento tonnellate, ed i Comuni nei quali il consumo annuo di tali prodotti superi in media le tonnellate cinquanta, hanno obbligo di organizzare, secondo le norme seguenti, il mercato all'ingrosso dei prodotti stessi, e, ove occorra, di costruire i relativi impianti.

Il giudizio sulla idoneità dell'organizzazione e della costruzione suddette spetta insindacabilmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 73.

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 2).

Ogni mercato all'ingrosso è disciplinato da un regolamento comunale, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e del Consiglio provinciale sanitario.

Art. 74.

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 3).

Ad ogni mercato sopraintende un direttore nominato dal Comune.

Sono sottoposte alla disciplina ed al controllo del direttore del mercato la gestione dei commissionari, le operazioni che si compiono nel mercato e le altre che hanno attinenza con esso.

Le vendite vengono di regola eseguite per lotti di specie omogenee col metodo dell'asta pubblica, ed il prezzo viene proclamato ad alta voce.

Fra i servizi generali che debbono essere organizzati nel mercato s'intendono compresi quelli di polizia, quello statistico, quello sanitario ed il servizio di informazioni.

Le direzioni di mercato stabiliranno un reciproco scambio di notizie sulle quantità e sui prezzi delle merci.

Dei risultati delle aste viene redatto apposito bollettino da affiggere al pubblico.

Art. 75.

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 4).

Il podestà nomina, annualmente, una Commissione con rappresentanza dei produttori, dei commissionari e dei rivenditori, per dar parere sugli argomenti concernenti l'ordinamento del mercato che il podestà medesimo intenda di sottoporre al suo esame.

Art. 76.

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 5).

I produttori possono provvedere alla vendita o direttamente, o valendosi dell'opera di commissionari. Nel primo caso le aste sono eseguite da agenti astatori, i quali sono nominati dal Comune anche quando ricorra l'applicazione dell'art. 81.

Il numero dei posti di commissionario viene determinato dal Comune, il quale conferisce i posti stessi a persone che presentino i migliori requisiti di moralità e di idoneità.

Per il conferimento dei posti di commissionario e per la nomina degli astatori sono preferite le persone designate dalle organizzazioni dei produttori, che diano affidamento di recare sul mercato notevoli quantitativi di merci.

In casi particolari le direzioni di mercato possono essere autorizzate dall'autorità comunale ad esercitare la funzione commissionaria.

Art. 77.

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 6).

Il conferimento dei posti di commissionari è fatto per una durata non superiore ad anni cinque.

Il conferimento stesso è rinnovato quando il commissionario abbia ottemperato a tutti gli obblighi assunti.

Dei posti di commissionario non è consentita la cessione senza la preventiva autorizzazione dell'autorità comunale.

La provvigione da corrispondere da parte dei produttori ai commissionari, per le vendite eseguite da questi ultimi, non può superare il 5 per cento del prezzo di deliberazione dei prodotti.

Art. 78.

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 7).

I commissionari sono tenuti a versare una cauzione entro i limiti da L. 2000 a L. 25.000.

La cauzione s'intende prestata a garanzia degli obblighi del commissionario e del pagamento delle eventuali penalità.

Art. 79.

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 8).

Per sopperire alle spese dei servizi di mercato può essere imposto:

a) il pagamento di un diritto d'asta, non superiore all'uno e mezzo per cento del prezzo di deliberazione, a carico di chi venda direttamente i propri prodotti;

b) il pagamento di un diritto di mercato, non superiore all'uno e mezzo per cento del prezzo suddetto, a carico di chi venda i propri prodotti, tanto direttamente, quanto per mezzo di commissionari;

c) un diritto di posteggio a carico dei commissionari.

Art. 80.

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 9).

È consentito indirizzare i prodotti al mercato all'ingrosso, senza designare l'incaricato della vendita. Tali prodotti sono dalla direzione del mercato affidati, per la vendita, ad uno dei commissionari, e, quando la direzione stessa abbia la facoltà indicata nell'ultimo comma dell'articolo 76, sono venduti direttamente.

Art. 81.

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 10).

L'assunzione dei servizi generali di mercato, quando il Comune non li eserciti direttamente, può essere affidata ad enti, a società ed a privati. Le relative convenzioni sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 82.

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 11).

Ai Comuni che debbano procedere alla costruzione od alla trasformazione dell'edificio o degli impianti di mercato potrà essere consentito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di elevare il diritto di mercato fino al massimo del due e mezzo per cento, per il periodo di tempo necessario ad ottenere l'ammortamento delle spese occorse.

I progetti tecnici relativi debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 83.

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 12).

Presso ogni mercato è istituita una cassa del mercato che gestisce i servizi di tesoreria, con una provvigione da determinare in relazione alle spese del servizio.

La gestione della cassa è affidata ad un istituto di credito con l'obbligo di compiere, nel mercato stesso, operazioni di piccolo credito a favore dei produttori e dei venditori.

Il funzionamento del servizio di tesoreria e del servizio di credito è regolato con apposita convenzione da stipularsi con l'autorità comunale e da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In casi eccezionali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di dispensare dall'osservanza delle precedenti disposizioni del presente articolo.

L'istituzione degli uffici di cassa è subordinata alle norme dell'art. 9 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, in quanto gli istituti di credito gestori siano già sottoposti all'osservanza del decreto stesso.

Art. 84.

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 13).

Nel caso di contravvenzione alle norme del regolamento di mercato l'autorità comunale, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite da altre leggi, può:

a) inibire, temporaneamente o permanentemente, l'ingresso di chicchessia nel mercato;

b) sospendere dalle funzioni, fino a tre mesi, i commissionari e revocare la loro nomina;

c) applicare pene pecuniarie fino a L. 1000.

La stessa autorità comunale può revocare la nomina dei commissionari quando essi, pur non contravvenendo al regolamento del mercato, siano inadempienti circa gli altri obblighi inerenti alle loro funzioni.

Contro il provvedimento emanato dall'autorità comunale, ai termini del presente articolo, è ammesso soltanto ricorso gerarchico al prefetto della Provincia, entro un mese dalla notificazione del provvedimento stesso.

Art. 85.

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 14).

Per le concessioni di aree e di manufatti di pertinenza del Demanio marittimo, occorrenti per i mercati, sarà provveduto dall'Amministrazione della marina mercantile, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mediante la stipulazione di contratti in conformità delle norme del codice e del regolamento per la marina mercantile. Il canone per le suddette concessioni viene determinato, in ogni caso, nella misura indicata dall'art. 48, lettera *e*), della presente legge.

β) Della vendita al dettaglio.

Art. 86.

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 15).

In tutti i Comuni, nei quali il consumo annuo dei prodotti della pesca superi la media indicata nell'articolo 72, la vendita al dettaglio dei prodotti stessi deve essere disciplinata da apposito regolamento, da approvarsi dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell'economia.

Nelle città con popolazione superiore a 100.000 abitanti è obbligatoria l'istituzione di un mercato per la vendita al dettaglio, e nelle città con popolazione superiore a 300 mila abitanti di almeno due mercati per la vendita stessa.

Art. 87.

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 16).

È in ogni caso ammessa la vendita diretta al dettaglio da parte dei produttori, sotto l'osservanza delle norme che il regolamento comunale stabilirà in proposito.

Per la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca, il direttore del mercato all'ingrosso, in casi speciali, può essere autorizzato dall'autorità comunale a concedere licenze

provvisorie della validità non maggiore di due giorni, anche in deroga al disposto del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

γ) Disposizioni generali.

Art. 88.

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 17).

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di inviare un commissario:

a) per procedere di ufficio ed a spese del Comune all'organizzazione del mercato all'ingrosso ed alla costruzione dei relativi impianti, quando il detto Comune non vi provveda, o non vi provveda adeguatamente, nel termine a tal uopo fissato dallo stesso Ministero;

b) per procedere, di ufficio e a spese del Comune, alla compilazione del regolamento del mercato all'ingrosso, quando tale regolamento non sia stato inviato nel termine fissato dal Ministero, e comunque non oltre sei mesi dalla pubblicazione del R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927.

Art. 89.

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 18).

Il prefetto della Provincia ha facoltà di inviare un commissario per procedere, di ufficio ed a spese del Comune, all'organizzazione dei mercati di vendita al dettaglio ed alla compilazione del relativo regolamento, quando a ciò non siasi provveduto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, o, a giudizio insindacabile dello stesso prefetto, non siasi provveduto in modo idoneo.

Art. 90.

(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 19).

Oltre alle norme che potranno essere stabilite nei regolamenti comunali di cui all'art. 73, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre, per determinate località, particolari limitazioni all'acquisto all'ingrosso dei prodotti pescherecci fuori dei mercati.

CAPO VII.

Provvedimenti finanziari.

Art. 91.

(Legge di bilancio. e R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 2, capov.).

Per le spese inerenti al funzionamento dei Regi stabilimenti ittiogenici e del Regio laboratorio centrale di idrobiologia, ed all'applicazione delle norme contenute nella presente legge, escluse quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 44, e di cui all'art. 45, è iscritto nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ciascun esercizio finanziario, lo stanziamento ordinario di L. 1.800.000.

Art. 92.

(R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 2, comma 1°).

Per gli scopi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 44, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è iscritta in via straordinaria, per ciascuno degli esercizi finanziari fino al 1949-50, la somma di L. 1.380.000.

Art. 93.

(R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 4).

Per il concorso nel pagamento degli interessi dei prestiti di cui all'art. 45, saranno stanziate nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli esercizi sottoindicati, le somme a lato di ciascuno segnate:

Esercizio	1931-32	L. 235.000
»	1932-33	» 370.000
»	1933-34	» 506.000
»	1934-35	» 641.000
»	1935-36	» 776.000
»	1936-37	» 911.000
»	1937-38	» 1.047.000
»	1938-39	» 1.182.000
»	1939-40	» 1.317.000
»	1940-41	» 1.352.000
»	1941-42	» 1.288.000
»	1942-43	» 1.223.000
»	1943-44	» 1.159.000
»	1944-45	» 1.094.000
»	1945-46	» 1.030.000
»	1946-47	» 965.000
»	1947-48	» 901.000
»	1948-49	» 836.000
»	1949-50	» 772.000
»	1950-51	» 707.000
»	1951-52	» 637.000
»	1952-53	» 566.000
»	1953-54	» 495.000
»	1954-55	» 425.000
»	1955-56	» 354.000
»	1956-57	» 283.000
»	1957-58	» 212.000
»	1958-59	» 142.000
»	1959-60	» 71.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Numero di pubblicazione **1984.**

REGIO DECRETO 21 dicembre 1931, n. **1689.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Fomarco ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Rumianca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 giugno 1928, n. 1524, col quale i comuni di Fomarco e Rumianca venivano riuniti in un solo Comune, con denominazione e capoluogo Pieve Vergonte;

Vista la deliberazione del podestà di Pieve Vergonte, con la quale si chiede che per tutto il territorio del Comune medesimo funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Fomarco è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Rumianca è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Pieve Vergonte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 74. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1985**.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1931, n. **1690**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Fiorenzuola di Focara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 febbraio 1929, n. 285, col quale i comuni di Candelara, Fiorenzuola di Focara, Ginestreto, Novilara e Pozzo Alto sono stati aggregati a quello di Pesaro;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930, n. 720, col quale gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Candelara, Ginestreto, Novilara e Pozzo Alto sono stati soppressi;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio del comune di Pesaro, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Fiorenzuola di Focara;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Fiorenzuola di Focara è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 75. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1986**.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1931, n. **1703**.

Limiti di età per la cessazione dal servizio dei maestri direttori di banda del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aver modo di trattenere in servizio i sottotenenti maestri direttori di banda dopo che abbiano raggiunto il limite di età di 60 anni stabilito dalla legge per la loro cessazione dal servizio effettivo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I sottotenenti maestri direttori di banda del Regio esercito possono essere trattenuti in servizio oltre il limite di età stabilito dall'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali, con concessioni da rinnovarsi, di anno in anno, fino al 65° anno di età, semprechè conservino la piena idoneità fisica e professionale, a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1931 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 87. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1987**.

REGIO DECRETO 23 novembre 1931, n. **1688**.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 1688. R. decreto 23 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di una casa in Como e di L. 100.000 nominali di consolidato 5 per cento, disposto a suo favore dalla nobil donna Carlotta Olginati, con l'obbligo di istituire in detta casa una sezione per cieche preferibilmente della provincia di Como.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 11 gennaio 1932, n. 3.

Autorizzazione al comune di Siena a riscuotere, dal 1° gennaio 1932, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe D.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11, 27 e 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la motivata domanda avanzata dal comune di Siena per avvalersi della disposizione dell'art. 27 suaccennato;

Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Siena è autorizzato a riscuotere, dal 1° gennaio 1932, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 95. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1932, n. 4.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè a bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo, e altri provvedimenti connessi alla gestione finanziaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 marzo 1931, n. 307; 9 aprile 1931, nn. 364 e 367; 1° giugno 1931, nn. 661, 663, 664, 665, 666, e 12 giugno 1931, nn. 750, 751 e 752; e il R. decreto 28 aprile 1930, n. 424;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata e in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali, e di adottare altre indifferibili provvidenze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1931-32, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro, proponente.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo per il culto e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1931-32, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 1 ed il secondo comma dell'articolo 2 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, concernenti le promozioni del personale ex combattente ai gradi nono dei ruoli dei gruppi *A* e *B* e undecimo dei ruoli di gruppo *C*, sono abrogati.

Gli impiegati ex combattenti ai quali sia stata applicata la disposizione del primo comma del succitato art. 1, che negli esami di merito distinto, espletati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per la promozione al grado nono dei ruoli dei gruppi *A* e *B*, conseguirono l'idoneità ma non furono compresi fra i vincitori perchè eccedenti la metà dei posti messi a concorso, saranno considerati, sino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, come vincitori e promossi senz'altro ai posti attualmente disponibili o che si renderanno vacanti nel cennato grado.

La disposizione contenuta nel secondo comma del presente articolo si applica agli impiegati ex combattenti dei ruoli di gruppo *C* che abbiano superato gli esami di concorso per la promozione al grado undecimo ma non siano stati compresi fra i vincitori perchè eccedenti il terzo dei posti messi a concorso.

Art. 5.

Le somme conservate nel conto dei residui dell'esercizio 1930-31, in forza dell'art. 7, primo comma, del R. decreto 28 aprile 1930, n. 424, sono eliminate.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 109. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1931-32.

a) *In aumento*:

Cap. n. 114 — Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, ecc.	L. 517.000
Cap. n. 201 — Concorsi di enti diversi interessati nella costruzione di strade ferrate, ecc.	» 3.743.051
Cap. n. 263 — Vendita di beni immobili	» 642.200
Totale degli aumenti	L. 4.902.251

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 183 — Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra, versate direttamente in Tesoreria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 32 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Presidenza del Consiglio dei Ministri)	L. 200.000 —
Cap. n. 67 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Corte dei conti)	» 558.000 —
Cap. n. 72 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Avvocatura dello Stato)	» 45.000 —
Cap. n. 86 — Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali, ecc.	» 600.000 —
Cap. n. 166 — Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc.	» 110.000 —
Cap. n. 170 — Indennità di trasferimento, di viaggio, ecc. (Provveditorato generale dello Stato)	» 100.000 —
Cap. n. 203 — Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, ecc.	» 500.000 —
Cap. n. 313-*bis* — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1931-32	» 33.906,38
Totale degli aumenti	L. 2.146.906,38

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 167 (modificata la denominazione) — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati e delle pubblicazioni, delle carte rappresentative di valori, ecc. da corrispondere all'Istituto Poligrafico e spese per i locali di sicurezza del tesoro e per gli uffici dell'Ispettorato del Provveditorato e per la Delegazione della Corte dei conti presso l'Officina cartevalori	L. 100.000
Cap. n. 184 — Indennità eventuali, di tramutamento ed altre per la guardia di finanza, ecc.	» 1.000.000
Cap. n. 185 — Compensi e sussidi alla guardia di finanza, ecc.	» 20.000
Cap. n. 205 — Mercedi alle visitatrici doganali	» 25.000
Cap. n. 212 — Spese diverse per l'applicazione dell'addizionale governativa sulle bevande vinose, ecc.	» 10.000
Totale delle diminuzioni	L. 1.155.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 37 — Indennità di missione, di trasferta e di trasloco al personale addetto al Servizio speciale riservato; spese per visite medico-fiscali; indennità e spese per i corsi professionali inerenti al Servizio stesso.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

In aumento:

Cap. n. 71 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per le Commissioni esaminatrici per l'abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaio, ecc.	L. 200.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Cap. n. 29 — Missioni politiche e commerciali, ecc.	L. 700.000
Cap. n. 48 — Sussidi al personale delle scuole all'estero	» 17.700
Cap. n. 72-*ter* (di nuova istituzione) — Spese per lo sviluppo dei traffici con l'Oriente	» 863.000
Totale degli aumenti	L. 1.580.700

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Indennità e spese per ispezioni, missioni, ecc.	L. 20.000
Cap. n. 7 — Indennità di trasferimento	» 10.000
Cap. n. 8 — Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio, ecc.	» 10.000
Cap. n. 45 — Regi istituti medi d'istruzione - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali, ecc.	» 10.000
Cap. n. 49 — Regi istituti medi d'istruzione - Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico, ecc.	» 300.000
Totale degli aumenti	L. 350.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 41 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per il funzionamento delle scuole, ecc.	L. 1.100.000
Cap. n. 48 — Spese d'ufficio, ecc., che fanno carico ad uffici ed istituti d'istruzione media, ecc.	» 30.000
Cap. n. 52 — Sussidi, contributi ed assegni fissi a istituti di istruzione media, ecc.	» 9.000
Cap. n. 71 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti e di Regie scuole industriali, ecc.	» 15.000
Cap. n. 75 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti, di Regie scuole commerciali, ecc.	» 15.000
Cap. n. 90 — Spese per i corsi speciali di storia militare, ecc	» 50.000
Cap. n. 92 — Biblioteche governative e sopraintendenze bibliografiche, ecc.	» 30.000
Totale delle diminuzioni	L. 1.249.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L. 90.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 45 — Spese per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali, ecc.	L. 15.000
Cap. n. 49 — Spese per le stazioni sanitarie, ecc.	» 15.000
Cap. n. 50 — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc.	» 20.000
Cap. n. 51 — Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli Istituti curativi contro la pellagra, ecc.	» 25.000
Cap. n. 101 — Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai Comuni per l'esecuzione di opere igieniche, ecc.	» 15.000
Totale delle diminuzioni	L. 90.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 126 — Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato . . . . L. 3.743.051

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 60 — Personale straordinario, ecc. - Retribuzione giornaliera, ecc. . . . . L. 460.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli, ecc. . . . . . . L. 40.000

Cap. n. 3 — Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali ed ai sottufficiali destinati a prestar servizio nell'Amministrazione centrale della marina mercantile » 20.000

Totale degli aumenti . . . L. 60.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33 — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi, ecc. . . . . L. 322.300

Cap. n. 35 — Stipendi, paghe e indennità agli ufficiali, ecc., della Milizia portuaria, ecc. . . . . . » 8.000

Cap. n. 62 — Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica, ecc. . . . . » 183.000

Cap. n. 69 — Compensi di costruzione, ecc., a favore dell'industria delle costruzioni navali, ecc . . . . » 40.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 553.300

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc. . . . . L. 200.000

Cap. n. 10 — Spese casuali . . . . » 90.000

Cap. n. 40 — Spese per il Dopolavoro, ecc. . . . » 30.000

Cap. n. 65 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc. . . . . » 642.200

Totale degli aumenti . . . L. 962.200

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 5 — Indennità di missione per servizi del Ministero, ecc. . . . . L. 90.000

Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'Esercito, ecc. . . . . » 1.200.000

Cap. n. 44 — Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'Esercito, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 56 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc. . . . . » 425.236

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.745.236

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 91 (aggiunto, in conto competenza) — Spese di ogni genere, esclusi compensi e premi di operosità, per la costruzione di stazioni radiotelegrafiche di interesse internazionale . . . . L. 1.715.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 61 — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc. . . . . L. 514.690

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

In diminuzione:

Cap. n. 39 — Viveri ed assegni di vitto . . . L. 640.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 75.000

Cap. n. 13 — Spese casuali . . . . » 20.000

Cap. n. 14 — Spese per le statistiche, ecc. . . » 19.300

Totale degli aumenti . . . L. 114.300

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 26 — Vivai governativi di viti americane, ecc. L. 20.000

Cap. n. 27 — Spese per l'applicazione del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1754, e pel progresso della olivicoltura e dell'oleificio . . . . » 15.000

Cap. n. 38 — Spese diverse per l'applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla protezione della selvaggina, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 40 — Spese pel servizio dei Regi tratturi, ecc. » 75.000

Cap. n. 42 — Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, ecc. . . . . » 29.300

Cap. n. 56 — Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'Agro Romano, ecc. . . . . . » 10.000

Cap. n. 59 — Retribuzioni a tecnici privati, ecc. . » 40.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 209.300

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni a bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1931-32.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 10.000

Cap. n. 33-*bis* (di nuova istituzione) — Rimborso all'Erario della spesa del personale del Ministero della giustizia, addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto . . . . » 517.000

Cap. n. 36-*quater* (di nuova istituzione) — Spese di adattamento e di arredamento per la nuova sede degli uffici della Direzione generale del Fondo per il culto . » 200.000

Totale degli aumenti . . . L. 727.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . L. 517.000

Cap. n. 8 — Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo . . . . » 10.000

Cap. n. 14 — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc. . . . . . » 100.000

Cap. n. 35 — Fondo di riserva per le spese impreviste » 100.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 727.000

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Indennità per missioni e per tramutamenti . . . . L. 100.000

Cap. n. 5 — Sussidi al personale . . . . . » 10.000

Cap. n. 9 — Retribuzione al personale diurnista . » 400.000

Totale degli aumenti . . . L. 510.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 7 — Indennità per una volta tanto, invece di pensione, ecc.	L. 310.000
Cap. n. 11 — Contributo a carico dell'Azienda e degli assicurati per assicurare il personale a stipendio e quello a paga giornaliera, ecc.	» 200.000
Totale delle diminuzioni	L. 510.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1931.
Dimissioni del sig. Scifoni Luigi da agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925, col quale fra gli altri venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma il sig. Scifoni Luigi;
Visto l'atto in data 8 aprile 1931-IX, col quale il predetto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni dalla carica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal giorno 8 aprile 1931-IX, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Scifoni Luigi da agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° gennaio 1932 - Anno X.
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 58. — GUALTIERI.

(258)

REGIO DECRETO 31 dicembre 1931.
Dimissioni del sig. Paoletti Ottorino da agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 aprile 1925, col quale fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma il sig. Paoletti Ottorino;
Visto l'atto in data 1° ottobre 1931-IX col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni dalla carica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 1° ottobre 1931-IX sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Paoletti Ottorino da agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° gennaio 1932 - Anno X.
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 57. — GUALTIERI.

(259)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1311 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ban » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ban Vincenzo, figlio del fu Giovanni e della fu Mattea Lovrecich, nato a Novacco (Pisino il 22 gennaio 1849 e abitante a Novacco (Pisino) 61, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Ribarich fu Biagio e fu Lucia Merzlich, nata a Lupolano il 29 agosto 1846, ed al figlio Giovanni, nato a Novacco il 9 luglio 1888; nonchè alla nuora Maria Mokorich di Matteo e fu Antonia Berdar, moglie del figlio Giovanni, nata a Novacco il 16 dicembre 1889, ed ai nipoti nati a Novacco: Maria, il 19 giugno 1912; Elisa, l'8 novembre 1913; Regina, il 15 ottobre 1919; Giovanni, il 1° giugno 1921; Vittoria, il 5 maggio 1923; Luigi, il 5 aprile 1925, figli di Giovanni Ban e di Maria Mohorich.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9518)

N. 1529 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Giovanni del fu Giovanni e della fu Antonia Prelaz, nato a Momiano (Buie d'Istria) il 4 marzo 1859 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Raccaz fu Giovanni e fu Maria Prelaz, nata a Momiano il 22 settembre 1863.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9520)

N. 1531 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Antonio, figlio di Giacomo e di Filomena Bartolich, nato a Momiano (Buie d'Istria) il 24 aprile 1896 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana anzidetta di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Braico di Giovanni e della fu Maria Braico, nata a Momiano il 26 aprile 1901 ed ai figli, nati a Momiano: Giuseppe, il 16 marzo 1921; Severino, il 2 settembre 1922; Marcella-Antonio, il 9 maggio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9521)

N. 1531 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Giacomo, figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Predaz, nato a Momiano (Buie d'Istria) il 24 settembre 1861 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Filomena Bartolich fu Matteo e fu Maria Sincovich, nata a Momiano il 29 aprile 1869 ed alle figlie, nate a Momiano: Giovanna, il 31 maggio 1900; Giuseppina, il 19 marzo 1903; Felicita, il 25 febbraio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9522)

N. 1523 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Matteo, figlio del fu Simone e di Antonia Cecovin, nato a Momiano (Buie d'Istria) il 2 gennaio 1889 e abitante a Buie d'Istria, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana anzidetta di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Coslevaz di Giuseppe e di Antonia Garlin, nata a Castelvenere il 13 febbraio 1899 ed ai figli, nati a Momiano: Agostino, il 3 agosto 1916; Maria, l'8 settembre 1919; Giovanni, il 21 febbraio 1922; Marcello, il 4 agosto 1924; Valeria, il 14 gennaio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9523)

N. 1071 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Bencich Antonia ved. di Antonio, figlia del fu Antonio Bencich e della fu Antonia Crisanaz, nata a Gimino il 7 febbraio 1865 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Gimino: Martino, il 14 ottobre 1901; Giuseppe, il 20 marzo 1904; Maria, il 28 settembre 1907; Giovanni, il 16 luglio 1893; alla nuora Maria Zivolich fu Antonio e di Maria Bosaz, moglie di Giovanni Bencich, nata a Sanvincenti il 2 luglio 1894 ed alle nipoti, figlie di Giovanni Bencich e di Maria Zivolich, nate a Gimino: Fosca, il 14 aprile 1920; Emilia, il 31 gennaio 1922; Maria, il 30 dicembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9524)

N. 1550 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bencich » e « Budach » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Bencich Rosa ved. di Marco n. Budach, figlia di Pietro Budach e della fu Antonia Bartolich, nata a S. Vitale (Visignano) il 10 agosto 1894 e abitante a Buie d'Istria, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci » e « Buda » (Benci ved. Rosa, nata Buda).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Benci » anche al figlio Marco, nato a Pinguente il 24 settembre 1921 ed ai fratelli, nati a S. Vitale: Carlo, il 5 agosto 1896; Angelo, il 23 luglio 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9525)

N. 1418 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Braicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Braicovich Filippo, figlio del fu Giorgio e della fu Caterina Pauletich, nato a Vermo (Pisino) il 30 aprile 1864 e abitante a Vermo (Pisino) n. 82, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Francovich di Matteo e di Giovanna Francovich, nata a Villa Treviso (Pisino) il 5 maggio 1869 ed ai figli, nati a Vermo: Giovanna, il 22 gennaio 1909; Giorgio, il 2 novembre 1891, nonchè alla nuora Antonia Ghersettich fu Giovanni e di Mattea Rimanich, moglie del figlio Giorgio, nata a Sarezzo il 30 giugno 1894, ai nipoti, nati a Vermo: Maria, il 13 marzo 1920; Antonio, il 6 febbraio 1922; Daniela, il 29 febbraio 1924, figli di Giorgio Braicovich e di Antonia Ghersettich ed alla sorella Anna, nata a Vermo il 21 maggio 1872.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9546)

N. 1416 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Braicovich » (Brajkovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Braicovich (Brajkovic) Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e di Antonia Cibora, nato a Vermo (Pisino) il 23 dicembre 1893 e abitante a Vermo (Pisino) n. 83, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Ucussich di Giovanni e di Maria Uicich, nata ad Antignana il 16 febbrio 1899 ed ai figli, nati a Vermo: Vladimiro, il 13 gennaio 1922; Stanislao, l'8 ottobre 1924; Antonio, il 22 dicembre 1927, nonchè alla madre Antonia Cibora fu Antonio e fu Antonia Grubissa ved. di Giuseppe Braicovich, nata a Pisino il 19 ottobre 1866, ai fratelli, nati a Vermo: Liberato, il 16 settembre 1901; Simone, l'11 luglio 1905 ed alle sorelle, nate a Vermo: Vittoria, il 1° maggio 1907; Angela, il 25 maggio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9547)

N. 1423 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Braticich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Braticich Giuseppe, figlio del fu Antonio e della fu Maria Celic, nato a Moncalvo (Pisino) il 29 marzo 1873 e abitante a Moncalvo (Pisino) n. 46, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bratti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Rade fu Matteo e fu Domenica Ancich, nata a Moncalvo il 28 gennaio 1867 ed ai figli, nati a Moncalvo: Raimondo, il 6 maggio 1903; Antonia, il 12 giugno 1908; Giovanni, il 28 agosto 1898, nonchè alla nuora Maria Baf di Simone e di Caterina Luches, moglie del figlio Giovanni, nata a Pedena il 12 gennaio 1901 ed ai nipoti, nati a Moncalvo: Giovanni, il 4 settembre 1921; Maria, il 28 gennaio 1923; Caterina, il 25 novembre 1926; Paolo, il 15 gennaio 1928, figli di Giovanni Braticich e di Maria Baf.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9548)

N. 1425 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Braussich » (Brausic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Braussich (Brausic) Giuseppe, figlio di Giuseppe e della fu Elena Colich, nato a Pedena (Pisino) il 3 febbraio 1895 e abitante a Pedena (Pisino) n. 102, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brussi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Billich fu Vincenzo e di Elena Luxich, nata a Pedena il 13 ottobre 1895 ed ai figli, nati a Pedena: Giovanna, il 25 settembre 1920; Giuseppe, il 14 dicembre 1923; Vittorio, il 29 dicembre 1926, nonchè al padre Giuseppe Braussich fu Matteo e fu Maria Vretenar, nato a Pedena il 2 febbraio 1862, al fratello Giovanni, nato a Pedena il 13 ottobre 1910, ed alle sorelle, nate a Pedena: Caterina, il 22 agosto 1908; Rosa, il 4 marzo 1904; Anna, il 28 luglio 1901; Antonia, il 12 gennaio 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9549)

N. 1572 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Angela Martinolich, nato a Lussinpiccolo l'8 settembre 1878 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Picinich di Ottavio e fu Caterina Martinolich, nata a Lussinpiccolo il 6 settembre 1885 ed al figlio Giovanni, nato a Lussinpiccolo il 10 febbraio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9550)

N. 1599 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Bussanich Rosa ved. di Giovanni, figlia del fu Marco Vilani e della fu Antonia Martinolich, nata a Lussinpiccolo il 4 ottobre 1867 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9551)

N. 1574 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Bussanich Antonia ved. di Domenico, figlia del fu Girolamo Bussanich e della fu Caterina Vidulich, nata a Lussinpiccolo il 2 novembre 1851 e abitante a Lussinpiccolo, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Vittoria, a Lussinpiccolo il 18 dicembre 1895.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9552)

N. 1600 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Antonio, figlio del fu Bortolo e di Maria Racovaz, nato a Lussinpiccolo il 18 dicembre 1856 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giuseppe della defunta moglie Elena Scrivanich, nato a Lussinpiccolo il 16 ottobre 1899.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9553)

N. 1566 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Giacomo, figlio del fu Giacomo e di Maria Carcich, nato a Chiusi (Lussino) il 15 gennaio 1871 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Natalina Hroncich fu Rocco e fu Maria Malich, nata a Chiusi (Lussino) il 24 giugno 1872 ed ai figli, nati a Chiusi (Lussino): Maria, il 24 gennaio 1895; Giacomo, il 23 settembre 1898; Natalina, il 22 aprile 1904; Antonia, l'11 gennaio 1909.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9554)

N. 1586 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bussanich Guglielmina, figlia del fu Antonio e della fu Domenica Zacevich, nata a Lussinpiccolo il 20 aprile 1881 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9555)

N. 396 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Leverich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Leverich Matteo, figlio di Antonio e di Maria Lorenzin, nato a Medolino (Pola) il 23 maggio 1895, e abitante a Medolino n. 58, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Leveri ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9611)

N. 395 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Leverich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Leverich Giuseppe, figlio del fu Matteo e della fu Radossevich Mattea, nato a Medolino (Pola) il 20 marzo 1863, e abitante a Medolino n. 71, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Leveri ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Demarin Fosca fu Nicolò e fu Misdarich Lucia nata a Medolino il 2 febbraio 1861, ed ai figli nati a Medolino: Matteo, il 22 febbraio 1900, Giovanni, il 1° agosto 1888.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9612)

N. 393 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Leverich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Leverich Giacomo figlio di Nicolò e di Lorenzin Maria, nato a Medolino (Pola) il 2 settembre 1902 e abitante a Medolino è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Leveri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stramignoni Angelica fu Cesare e di Demarin Maria nata a Medolino il 15 dicembre 1908 ed ai figli, nati a Medolino: Attilio il 20 luglio 1927 e Maria il 27 novembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9613)

N. 391 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Leverich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Leverich Antonio, figlio di Giuseppe e della fu Lorenzin Eufemia, nato a Medolino (Pola) l'11 gennaio 1896 e abitante a Promontore (Pola) n. 61 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Leveri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ivessa Maria di Natale e di Micovillovich Lucia, nata a Promontore l'8 settembre 1900 ed alla figlia Silvana, nata a Pola il 24 luglio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9614)

N. 428 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lucacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucacich Giovanni figlio del fu Giovanni e di Catela Eufemia, nato a Marzana (Dignano) il 26 ottobre 1885 e abitante a Pola, Monte Lesso n. 351, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati dalla or defunta Fosca Viscovich: Giuseppe, nato a Gallesano il 5 agosto 1918; Stefania, nata a Gallesano il 3 gennaio 1921; Antonio, nato a Gallesano il 29 maggio 1923; Carlo, nato a Pola il 15 settembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9615)

N. 431 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lucassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucassich Giuseppe figlio del fu Giovanni e della fu Burich Anna, nato a Varzana (Dignano) il 27 gennaio 1845 e abitante a Fasana (Pola) n. 48 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucassi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stadirizza Maria fu Marco e fu Lucia Suppancich, nata in Altura il 3 febbraio 1856.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9616)

N. 430 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Lucassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucassich Angelo Domenico figlio di Giovanni e di Nefat Caterina, nato a Fasana (Pola) il 4 marzo 1888 e abitante a Fasana n. 51, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucassi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Palin Domenica di Pietro e di Vellico Bianca nata a Dignano il 15 giugno 1883, ed alle figlie Caterina nata a Pola il 7 marzo 1919 e Lucia nata a Fasana il 16 giugno 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9617)

N. 429 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Luch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Luch Antonio, figlio del fu Natale e della fu Vernier Caterina, nato a Corridico (Pisino) il 27 ottobre 1876 e abitante a Pola, Piazza Foro n. 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Simsich Maria di Luigi e fu Teresa Mochorich, nata a Lubiana il 21 gennaio 1884 ed ai figli Bruno, nato a Volosca il 25 gennaio 1907; Antonio, nato a Cherso il 7 maggio 1909; Norma, nata a Wiener-Neustadt il 1° gennaio 1916; Carmen, nata a Cherso il 17 dicembre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9618)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 15.

Media dei cambi e delle rendite

del 21 gennaio 1932 - Anno X

Francia	78.41	Oro	380.60
Svizzera	387.50	Belgrado	—
Londra	68.85	Budapest (Pengo)	—
Olanda	8.05	Albania (Franco oro)	—
Spagna	168 —	Norvegia	3.80
Belgio	2.77	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.745	Svezia	3.85
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	223 —
Praga	59.50	Danimarca	3.80
Romania	11.70	Rendita 3,50 %	73.475
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	44.50
New York	19.725	Consolidato 5 %.	80.875
Dollaro Canadese	17.125	Obblig. Venezie 3,50%	81.225

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.